

Linee Guida aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n.663.

Indicazioni operative di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, come modificato dal di cui all'articolo 9 quater del decreto legge 24 ottobre 2019, n.123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156.

Premessa

Le presenti Linee guida contengono indicazioni operative aggiuntive rispetto a quelle già fornite agli operatori del settore mediante la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n.663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*).

Tali Linee guida aggiuntive si rendono necessarie a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal legislatore statale al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (*Testo unico in materia edilizia*), in materia di sismica.

Si rileva, infatti, che il capo IV (*“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”*) della parte II del d.p.r.380/2001 è stato modificato, dapprima, dal decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), convertito con la legge 14 giugno 2019, n.55.

Relativamente a tali modifiche sono state emanate dalla Giunta regionale le Linee guida sopramenzionate approvate con la deliberazione 663/2019.

Le disposizioni di cui al capo IV della parte II del d.p.r.380/2001 sono state nuovamente modificate dal decreto legge 24 ottobre 2019, n.123 (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*), in sede della sua conversione con la legge 12 dicembre 2019, n.156.

Le presenti Linee guida aggiuntive contengono indicazioni operative relative a tali nuove modifiche al d.p.r.380/2001.

Si rileva, inoltre, che molte disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014 (*Norme per il governo del territorio*) relative alla materia della sismica sono state aggiornate mediante la legge regionale 25 novembre 2019, n.69 (*Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 64/2009 , 5/2010 e 35/2015*).

Le presenti Linee guida aggiuntive danno conto anche delle modifiche inserite nella l.r.65/2014, in attuazione delle disposizioni modificative introdotte nel d.p.r.380/2001.

§1. Novità inserite nell'articolo 65 e nell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001. Denuncia dei lavori e trasmissione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

§1.1 L'articolo 65 del d.p.r.380/2001 è stato modificato prima dal d.l.32/2019, convertito con la l.55/2019 e, successivamente, dal d.l.123/2019 (convertito dalla l.156/2019) e risulta essere il seguente (si evidenziano le novità inserite attraverso le ultime modifiche introdotte):

*“1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico **tramite posta elettronica certificata (PEC)**.*

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

*4. Lo sportello unico, **tramite PEC**, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.*

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

*7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, **tramite PEC**, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.*

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.”.

*** * ***

Anche l'articolo 67 del d.p.r.380/2001 è stato modificato e il testo in vigore risulta essere il seguente (si evidenziano le parti da ultimo modificate dalla normativa statale):

“1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal

comma 8-bis.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo ~~in tre copie~~ che invia, **tramite posta elettronica certificata (PEC)** al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”.

* * *

Rispetto alle novità inserite nelle norme sopra riportate dal d.l.32/2019 (convertito dalla l.55/2019) si rinvia a quanto chiarito nelle Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale 663/2019.

Le ultime modifiche inserite con la conversione in legge del d.l.123/2019 (l.156/2019) alle sopra riportate disposizioni sono relative alla regola della trasmissione delle istanze mediante posta elettronica semplificata.

Questa previsione normativa persegue la finalità di introdurre un'ulteriore semplificazione per gli utenti e i professionisti (oltre a quelle già contenute nel d.l.32/2019, convertito con la l.55/2019), in ottemperanza ai principi sanciti dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235 (Codice per l'Amministrazione Digitale).

Tale indicazione, che di fatto “smaterializza” gli atti cartacei, è riconducibile, nella sostanza, a quanto già avviene dal 1 gennaio 2015 tramite il portale web istituito appositamente dalla Regione Toscana (“PO.R.TO.S”), che rappresenta una modalità di trasmissione in via telematica delle istanze ben più avanzata dell'utilizzo della posta elettronica certificata (“PEC”).

Pertanto, il sistema informatico già da molto tempo istituito ed utilizzato dalla Regione certamente assolve a quanto disposto dalla normativa statale richiamata.

Sotto tale profilo, è, quindi, da considerare confermato quanto già previsto all'articolo 170 della l.r. 65/2014, come, da ultimo, modificato dalla l.r. 69/2019.

§ 2. Novità relative al contenuto minimo dei progetti e asseverazioni del progettista. Modifiche introdotte all'articolo 93 e 94 del d.p.r. 380/2001.
--

§2.1 Dopo numerosi interventi legislativi statali succedutisi a breve intervallo di tempo, l'articolo 93 del d.p.r.380/2001 risulta modificato nel modo di seguito indicato:

“1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”.

§2.2 La norma novellata stabilisce che i progetti da depositare siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale asseverazione, nella versione originaria, non era prevista. Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione citata, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (di cui all'articolo 65 del d.p.r.380/2001).

Al riguardo, si osserva che l'articolo 173 della l.r. .65/2014 come modificato dalla l.r. 69/2019, già prevede quanto richiesto dall'attuale articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

§2.3 L'articolo 94, comma 2 del d.p.r.380/2001 è stato modificato dall'articolo 8 bis, comma 5, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. e stabilisce (si evidenziano le parti recentemente modificate): “**2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.”.**

Al riguardo si precisa che la modifica introdotta all'articolo 94, comma 2 del d.p.r.380/2001 è in corso di essere recepimento all'interno della l.r. 65/2014.

Fino all'adeguamento della l.r.65/2014 l'articolo 94, comma 2 del d.p.r.380/2001 prevale sulle previsioni regionali oggi in vigore, per ciò che riguarda la minore durata del procedimento avente ad oggetto “ **interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga**”.

§ 3. Novità introdotte dall'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

§3.1 L'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, inserito dall'articolo 3 del d.l.32/2019 (convertito dalla l.55/2019), e, successivamente, modificato con la conversione in legge del d.l.123/2019 (l.156/2019) e dispone (si evidenziano le ultime modifiche introdotte):

“Art.94 bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 e 0,25);*
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);*

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);*
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);*
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);*

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.*

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida,

le regioni possono ~~comunque dotarsi di specifiche elencazioni~~ o confermare le disposizioni vigenti.

Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).

A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.”.

§3.2 Effetti delle modifiche introdotte riguardo alle autorizzazioni sismiche

In forza della normativa statale sopra citata, per le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2, è decaduto l'obbligo di autorizzazione preventiva se:

- gli interventi sono di “*minore rilevanza per l'incolumità pubblica*”, oppure “*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*”;
- si tratta di interventi di adeguamento o miglioramento in zona 2 ma con valori di accelerazione a_g inferiori a 0,20.

Questa è sicuramente la novità più importante inserita nella legge di conversione del d.l.123/2019 (legge n.156/2019).

Infatti, diversamente da quanto previsto dalle modifiche introdotte all'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001 dal d.l.32/2019 (convertito nella l.55/2019), per le costruzioni da realizzarsi nelle zone sismiche 3 e 4, non è più previsto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per gli “*interventi rilevanti*”.

Alla luce di tali nuove disposizioni, gli articoli 167 e 169 della l.r.65/2014, così come modificati dalla l.r.69/2019, trovano applicazione sia in funzione della tipologia di interventi che della zona sismica in cui esse sono realizzate.

E' evidente che gli interventi di *riparazione* e gli *interventi locali* sulle costruzioni esistenti di carattere strategico o rilevante non rientrano tra quelli assoggettati ad autorizzazione.

§ 3.3 Interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità, interventi di minore rilevanza, interventi privi di rilevanza.

Come precedentemente osservato, l'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 individua gli interventi “*rilevanti ai fini della pubblica incolumità*”, quelli di “*minore rilevanza*” e quelli “*privi di rilevanza*”, nonché una classificazione sismica per zona, prevedendo, in relazione a tali duplici

aspetti (tipologia di interventi, tipologia di zone sismiche), un diverso regime (autorizzazione preventiva oppure preavviso con deposito del progetto relativo all'intervento).

L'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001 demanda, poi, al Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, la definizione di linee guida per individuare in modo più dettagliato gli interventi strutturali "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", insieme alle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto prima dell'esecuzione degli interventi, richiesto per progetti di costruzioni in zone sismiche (articolo 93 del d.p.r. 380/2001).

Nell'attuale formulazione, l'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001 (si evidenziano in neretto le ultime modifiche in grassetto introdotte dal legislatore statale), stabilisce che: "*Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono ~~comunque dotarsi di specifiche elencazioni~~ **☉** confermare le disposizioni vigenti. **Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già' adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).** A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse"*

§ 3.4 Elencazione degli "Interventi rilevanti" (articolo 94bis, comma 1, lettera a).

La Regione Toscana, con la deliberazione della Giunta regionale 663/2019 del 20 maggio 2019, emanata in prima attuazione del d.l. 32/2019, ha individuato puntualmente gli interventi rilevanti, soggetti ad autorizzazione preventiva (articolo 94 bis, comma 1, lettera a).

La deliberazione della Giunta regionale 663/2019 è intervenuta PRIMA della conversione in legge del d.l.32/2019, avvenuta mediante la legge 14 giugno 2019, n.55.

Pertanto, le elencazioni di *interventi rilevanti*, di *minore rilevanza* o *privi di rilevanza*, contenute nella deliberazione 663/2019 mantengono la loro validità, fino alla loro aggiornamento conseguente alla emanazione delle Linee guida statali, previste dall'art. 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001.

Si precisa che i progetti relativi agli interventi *rilevanti* e *strategici* sono sottoposti agli oneri previsti dall'art. 171 comma 1, così come già previsto nella tabella in allegato A alla l.r. 65/2014,

§ 3.5 Elencazione degli "Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità" (articolo 94 bis, comma 1, lettera b) e **controlli a campione**

Si precisa che, per gli interventi edilizi da realizzarsi in Zona 2, non più assoggettati ad autorizzazione preventiva ma al solo deposito del progetto (in quanto rientranti nelle elencazioni degli interventi di "minore rilevanza" oppure degli interventi "privi di rilevanza"), si adottano i medesimi criteri stabiliti per i progetti relativi agli interventi da realizzare in zona 3, stabilendo che siano sottoposti a controllo a campione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 170 della l.r.65/2014 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con il d.p.g.r. 58/R/2012 per i preavvisi relativi alla Zona 3, fascia A.

Per ciò che riguarda gli interventi edilizi "di minore rilevanza" da realizzarsi nelle Zone 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti, fissate dalla l.r.65/2014 e dai regolamenti di attuazione vigenti.

Per ciò che riguarda le costruzioni “*strategiche*” o “*rilevanti*” (allegato A della deliberazione della Giunta regionale 663/2019) sia di nuove realizzazioni che soggette ad interventi di adeguamento o miglioramento sismico da realizzarsi in zona 3 o in zona 4, nonché degli interventi soggetti a finanziamento finalizzato alla riduzione del rischio sismico (sia pubblici che privati) il controllo a campione è stabilito nella misura del 100% e si attiva contestualmente al deposito del progetto previsto dall’articolo 169 della l.r. 65/2014 così come modificato dalla l.r.69/2019.

§ 3.6 Elencazione degli “*Interventi privi di rilevanza*” ai fini della pubblica incolumità (articolo 94 bis, comma 1, lettera c del d.p.r.380/2001).

E' già stato chiarito nella deliberazione della Giunta regionale 663/2019 che gli interventi “*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*”, sono assoggettati al preavviso da depositare ai sensi dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ma non sono sottoposti a controllo a campione mediante sorteggio.

Il procedimento relativo a questi interventi è già compiutamente previsto dall’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 come modificato dalla l.r. 69/2019.

Tali interventi sono esenti da oneri di istruttoria di cui all’articolo 171 della citata legge regionale. Gli interventi di cui al presente paragrafo sono dettagliatamente descritti nell’Allegato B delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 663/2019.

§ 3.7 Elencazione della tipologia di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all’articolo 93 del d.p.r.380/2001

Si rinvia all'elencazione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 663/2019 nonché all’articolo 170ter della l.r. 65/2014 così come modificata dalla l.r. 69/2019.

§ 4 Ulteriori indicazioni.

§4.1. Norme di riferimento.

Preso atto delle numerose modifiche apportate al testo del d.p.r. 380/2001 nel corso del 2019, al fine di fissare univocamente le norme di riferimento che regolano i procedimenti in corso, si precisa che si applicano le norme vigenti al momento della presentazione del progetto originario (preavviso di deposito oppure richiesta di autorizzazione oppure sanatoria).

Per le varianti “*non sostanziali*” già definite con la deliberazione della Giunta regionale 663/19 e dall’art. 170ter della l.r. 65/2014, è possibile applicare quanto previsto al punto 3.7 anche ai progetti in corso di esecuzione e non assoggettati ad autorizzazione.

§4.2 Sanatorie

Si richiama quanto già previsto dalla deliberazione la 663/19.